

IREN MERCATO S.p.A.  
Sede Legale e Direzione: Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 GENOVA  
Uffici di Torino: Via Bertola 48 - 10122 Torino - C.so Svizzera 95 - 10143 Torino  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Genova R.E.A. n. 390320 - P. I. e C. F. n. 01178580997  
Capitale Sociale I. v. Euro 61.356.220  
Società sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A. - P. I. e C. F. n. 07129470014

## SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

# CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI

Il Codice Cliente: 61027006

Il Numero del Contratto: 31286455

### I Dati del Cliente

Denominazione: PRES. CONS. MIN. COMMIS. STRAO. GOV. ASSE FERR. TO-LIONE

Forma Giuridica

Codice Fiscale: 80188230587

Partita I.V.A.

Recapito Telefonico: 3346657278

Recapito Fax

Recapito e-mail

Sede Legale: P.za CASTELLO

Numero civico: 9

Interno

Scala: 2

Piano

Località: TORINO

C.A.P.: 10123

Provincia: TO

### I Dati del Contratto

Data di Stipulazione: 04/12/2012

Durata

ANNUALE

Elenco Moduli componenti:

Descrizione Modello Contratto

Data Inizio Validità

Data Fine Validità

Identificativo fornitura


Usi diversi da abitazione BT per potenze impegnate  
oltre 3 sino a 6 kW

07/12/2012

101025167

Codice POD

IT020E00302248



**Il Modulo Energia Elettrica per Utenza alimentata in Bassa tensione per usi diversi da abitazione**

Codice ISTAT 740 - Altre attività professionali ed imprendit  
 Indirizzo Fornitura P.za CASTELLO  
 Numero civico 9 Interno Scala 2 Piano  
 Località TORINO  
 C.A.P. 10123 Provincia TO  
 Tipo Operazione RISTAMPA CONTRATTO

**Le Condizioni Particolari**

1 Data inizio validità 07/12/2012 Data fine validità  
 2 Tensione di consegna 220 Volt Sistema di consegna Monofase  
 (VOLT +/- 10%)  
 3 Potenza Impegnata 6 Potenza Disponibile 6,6  
 Potenza Acquisita 6,6 Limitatore Ampere 35  
 4 Tipo Tariffa Usi diversi da abitazione BT per potenze impegnate oltre 3 sino a 6 kW

5 Segnanti contatori:

Matricola	Tipo segnante	Segnante
74256	Energia Attiva	0

In caso di contatore telegestito il segnante di partenza sarà aggiornato a seguito telelettura eseguita dal Distributore.

6 Addebiti e Accrediti

Tipo	Quantità	Importo	Addebito immediato
Deposito Cauzionale	1	46,48	<input type="checkbox"/>
Bollo per contratto (escl. iva art. 15 DPR 633/72)	1	14,62	<input type="checkbox"/>
Contributo in quota fissa per oneri amm. vi. esercente maggior tutela/salvaguardia	1	23,00	<input type="checkbox"/>

Allegati:

Prospetto informativo opzioni tariffarie.  
 Prospetto indicatori di Qualità Commerciale.  
 Informativa ai sensi del D.L. 30/6/03 sul trattamento dei dati personali.  
 Modulo reclami.  
 Modulo per la comunicazione dei dati catastali.

### Definizioni

- Distributore:** gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica esercita in concessione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99. Soggetto responsabile della distribuzione e della misura dell'energia elettrica, così come regolate dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG). Per il presente contratto il Distributore è **AEM Torino Distribuzione S.p.A.**
- Fornitore:** soggetto che fornisce energia elettrica ai Clienti del mercato tutelato ai sensi della delibera dell'AEEG n. 156/2007 e successive modifiche e integrazioni. Per il presente contratto il Fornitore è **IREN Mercato S.p.A.**
- Cliente:** cliente finale domestico connesso in bassa tensione e non domestico con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non maggiore di 10 milioni di euro e con punti solo in bassa tensione, che non ha esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99. Di seguito è denominato genericamente Cliente.

### Le Condizioni Generali

1. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo.
2. La fornitura viene effettuata alla frequenza di 50 Hz +/- 2%, con consegna dell'energia all'uscita del misuratore.
3. Il Distributore nell'ambito del rinnovo della propria rete di distribuzione può modificare i valori indicati all'art. 2 delle Condizioni Particolari con adeguato preavviso, restando a carico del Cliente l'adattamento dei propri impianti utilizzatori. Il Distributore in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del servizio di trasporto dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore avverte il Cliente, mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, detta comunicazione sarà inviata almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
4. L'energia non può essere utilizzata con potenza superiore a quella indicata come disponibile, né in luoghi o per usi diversi da quelli convenuti, né ceduta a terzi. Il Cliente riconosce e dà atto che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art.3 delle condizioni particolari, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e per il quale precedentemente ha già corrisposto gli oneri di allacciamento e conviene con il Fornitore che tale valore si intende, a tutti gli effetti, come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore. Il Distributore ha facoltà di installare apposito limitatore di potenza, in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". Ove ciò si verificasse, il Fornitore comunicherà al Cliente l'eventuale modifica contrattuale ed invierà apposita fattura per l'adeguamento del contributo necessario per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il predetto contributo entro la scadenza indicata in fattura. Se ciò nonostante il Cliente effettua dei prelievi eccedenti la potenza disponibile o nel caso il Cliente non corrisponda quanto dovuto per l'adeguamento della potenza disponibile al proprio fabbisogno massimo di potenza, il Fornitore può richiedere il distacco della fornitura e risolvere di diritto il contratto. Il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Distributore o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio, in termini di continuità della fornitura e qualità della tensione, erogato dal Distributore al Cliente medesimo o a terzi. Il Cliente può richiedere per proprie esigenze un aumento della potenza disponibile. Il Fornitore sottopone al Cliente la documentazione prevista ed in particolare il preventivo dei costi da sostenere. In tal caso il Cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente il contributo di allacciamento.
5. Il valore istantaneo del fattore di potenza in corrispondenza del massimo carico e quello medio mensile, non devono essere inferiori rispettivamente a 0,9 e 0,7. Per le forniture di potenza impegnata superiore a 6 kW, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare l'energia reattiva assorbita nella misura compresa fra il 50% ed il 75% della corrispondente energia attiva e l'energia reattiva assorbita in misura superiore al 75% della corrispondente energia attiva alle tariffe previste dai vigenti Provvedimenti in materia e indicate nel prospetto informativo consegnato al Cliente al momento della stipula del contratto.
6. La tariffa indicata all'art. 4 delle Condizioni Particolari è stata stabilita o approvata con Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Alla tariffa vanno aggiunti gli oneri fiscali e gli eventuali oneri imposti dalle Autorità competenti a carico del Cliente. I prezzi e le modalità di applicazione della tariffa, in vigore alla data della stipula del presente contratto, sono indicati nel prospetto informativo consegnato al Cliente al momento della stipula. Le tariffe sono applicabili soltanto per il periodo di validità delle stesse indicato nei Provvedimenti di approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e riportato nel prospetto informativo. I prezzi e le condizioni di contratto potranno variare in conformità a nuove disposizioni emanate dalle competenti Autorità. Il Fornitore si impegna a comunicare, attraverso appositi messaggi in bolletta, gli estremi delle disposizioni normative ai sensi delle quali sono intervenute variazioni nel presente contratto.
7. La periodicità di fatturazione è bimestrale per le forniture in bassa tensione con potenza impegnata sino a 15 kW, mensile per le altre. Il Fornitore potrà emettere anche fatture d'acconto. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta. Il Fornitore potrà modificare i termini e le modalità di pagamento a seguito di esigenze organizzative interne volte a migliorare il servizio, nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il Distributore effettua almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i Clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW, almeno una volta al mese per gli altri.
8. Il Cliente è tenuto a versare quanto indicato all'art. 6 delle Condizioni Particolari; il deposito cauzionale potrà essere commisurato, in qualsiasi momento, all'entità della fornitura ed alla periodicità di fatturazione, con conguaglio finale, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Deliberazione dell'AEEG n. 200/99 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il contratto impegna le parti dalla data di stipula; la somministrazione di energia elettrica si intende iniziata al fine della fatturazione il giorno del completamento delle opere di connessione. Di norma, sono a carico del Cliente le autorizzazioni per costruzione ed esercizio delle opere occorrenti. Qualora la stipulazione del contratto avvenga telefonicamente il Cliente è tenuto a restituire il contratto sottoscritto entro il termine indicato nella lettera di accompagnamento dello stesso.
10. Il Cliente conferisce al Distributore in ogni tempo gratuito passaggio ed appoggio sui propri immobili alle linee elettriche, comprese quelle di collegamento alla rete di distribuzione, senza alcuna delle limitazioni di cui all'art. 121 T.U. n. 1775 del 1933 sugli impianti elettrici. In deroga al disposto dell'art. 122 del citato T.U. il Cliente si impegna a non fare o permettere alcuna cosa che comporti la rimozione e/o spostamento degli impianti che se richiesta e tecnicamente possibile sarà a proprio carico. La fornitura è subordinata: - all'ottenimento a cura del Cliente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura, dei consensi all'esecuzione e al mantenimento degli impianti occorrenti che restano di proprietà del Distributore e potranno utilizzarsi anche per terzi, nonché, se necessario, all'uso di idoneo locale cabina per la fornitura di servizi da utilizzare anche per forniture fuori dall'immobile: queste se prevalenti, daranno luogo ad una equa indennità per il titolo d'uso del locale; al versamento di quanto dovuto per il contributo di allacciamento; all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni e servizi necessarie. L'esecuzione dell'allacciamento è subordinata alla definizione, ove necessaria, di servizi di elettrodotta per il locale cabina elettrica. Il Distributore non è tenuto ad eseguire opere murarie inerenti l'edificio da allacciare che restano a carico del richiedente la fornitura. Il rilascio del locale stesso potrà essere chiesto con preavviso di almeno due anni a partire da quando sarà cessato il prelievo di energia elettrica dall'immobile. Gli agenti del Distributore devono poter accedere agli impianti di cui sopra in ogni momento.
11. Il Distributore può installare gli impianti e gli apparecchi di misura che ritiene necessari, stabilendone le modalità tecniche di esecuzione, verificarli e sostituirli in ogni momento e i suoi agenti devono sempre potervi accedere; in particolare il personale addetto alla lettura dei misuratori deve poter accedere agli apparecchi nelle normali ore di servizio, fatte salve particolari esigenze del Distributore. Il Cliente risponde della manomissione, sottrazione, distruzione, deterioramento degli apparecchi e materiali installati; in ogni caso deve darne immediata notizia al Distributore. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore (+/- 3%). Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore. Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà comunicato a consuntivo dopo l'effettuazione della verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a

## Segue Condizioni Generali

carico del Distributore, il quale provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore. Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui al paragrafo precedente. Il Distributore provvederà al cambio degli apparecchi la cui indicazione di risultati erronea in misura maggiore del +/- 3% e a determinare i consumi effettivi sulla base dei criteri previsti dagli artt. 9, 10 e 11 della Deliberazione dell'AEEG n. 200/99 e successive modifiche e integrazioni.

12. L'impianto utilizzatore del Cliente è soggetto all'applicazione delle norme contenute nella legge n. 46/90. L'interruttore automatico di protezione deve essere adeguato alla potenza massima a disposizione. Il Distributore, per evitare perturbazioni alla rete o infrazioni contrattuali, può verificare gli apparecchi del Cliente in ogni momento senza che ciò comporti assunzione di responsabilità di certificazione sulla regolarità di tali apparecchi. Il Distributore non risponde dei danni causati da un uso improprio dell'energia a valle del punto di consegna. Non è consentito al Cliente di usufruire delle condutture predisposte dal Distributore per i propri impianti. Per le forniture dell'energia elettrica sulle reti trifase il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. Il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia elettrica trasportata dal Distributore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nella diverse alimentazioni.
13. Il servizio di erogazione di energia elettrica è interrompibile, pertanto le sospensioni, le limitazioni nonché le interruzioni per cause di forza maggiore (ivi compresi guasti non dipendenti da colpa del Distributore e del Fornitore, fatti di terzi, agitazioni sindacali che garantiscano le prestazioni di cui alla legge n. 146/90, o le interruzioni con preavviso per esigenze di manutenzione e di rinnovo degli impianti, non danno luogo a risarcimento di danni rimborsato spese, né a risoluzione del contratto.
14. La cessione del contratto è vietata al Cliente e consentita al Fornitore in favore di un'impresa che fornisca adeguate garanzie. Il contratto ha durata annuale e si intende rinnovato per un anno (e così di seguito) se non disdetta con raccomandata almeno un mese prima della scadenza.
15. Limitatamente ai contratti per usi di abitazione, il Cliente che trasferisca la propria residenza anagrafica e continui ad usufruire della fornitura oggetto del presente contratto, deve dare immediata comunicazione al Fornitore, ai sensi del Provv. CIP n. 71/1979.
16. La fornitura può essere sospesa dal Distributore senza preavviso per cause oggettive di pericolo, ovvero per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta. La fornitura può essere sospesa dal Distributore con preavviso a mezzo raccomandata nei seguenti casi:
  - a) perturbazioni alla rete dovute agli apparecchi utilizzatori del Cliente;
  - b) per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi;
  - c) per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per eventuale sostituzione del gruppo di misura per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi.

In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini di scadenza, il fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure, previste in caso di morosità, inviando la Cliente, a mezzo raccomandata e ad almeno 20 giorni dalla data di scadenza della bolletta apposita comunicazione di messa in mora. Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella nota di messa in mora, il Fornitore, trascorsi almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata o dell'avviso postale, potrà inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, addebitando al Cliente la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura.

L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione dal Cliente, o mediante fax, al seguente recapito 0110703509, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore.

Per i contratti di fornitura di energia elettrica, come previsto dalla delibera dell'AEEG n. 4/08 e successive modifiche e integrazioni:

- Il Fornitore ha diritto a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente;
- qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

17. In ogni caso di morosità verranno addebitati al Cliente gli interessi di mora computati in misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente nel periodo in cui si verifica l'inadempimento, maggiorato di 3,5 punti. Il Cliente domestico buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. In ogni caso potrà essere richiesto il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

Durante la sospensione dell'erogazione per morosità, saranno dovuti, se previsti dalla tariffa applicata, i corrispettivi fissi in quanto durante tale periodo il Fornitore mantiene a disposizione del Cliente la fornitura; sarà inoltre richiesto al Cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG.

18. Il contratto è risolto di diritto, a norma dell'art. 1456 C.C. in caso di prelievo fraudolento nonché di inadempimento di notevole importanza tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. Si considera tale la morosità protratta per un periodo di almeno 180 giorni. La risoluzione non libera il Cliente dall'obbligo del versamento dell'intero ammontare dei corrispettivi contrattuali e del risarcimento dei danni.
19. Le modalità di presentazione di reclamo sono indicate nel modulo predisposto dal Fornitore e consegnato al Cliente in occasione della stipulazione del contratto.
20. Per quanto non indicato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di produzione, trasporto, distribuzione e uso dell'energia elettrica.
21. Con la firma del contratto il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore per la stipula del contratto di trasporto con il Distributore. Il Fornitore si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativo il servizio, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive. Il Cliente si impegna a fornire al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Gli oneri di spacciamento sono disciplinati dalla vigente normativa e sono posti interamente a carico del Cliente. Con la sottoscrizione del contratto il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore per la stipula del contratto di spacciamento. Il Fornitore si impegna a effettuare tutti gli atti necessari a rendere operativo tale servizio, senza costi aggiuntivi.

Il sottoscritto approva senza riserve e cumulativamente le condizioni della presente polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1341 C.C. di cui sono stati approvati specificamente le condizioni generali di cui agli artt. 3 (modifica tensione di fornitura), 4 (cessione energia), 7 (modalità di pagamento), 9 (impegno delle due parti e onere delle autorizzazioni), 10 (servizi linee e cabina), 12 (esclusione responsabilità distributore per danni), 13 (sospensione e limitazione dell'erogazione), 14 (cessione del contratto e rinnovo tacito), 15 (trasferimento residenza anagrafica), 16 (sospensione fornitura), 17 (risoluzione contratto).

IL CLIENTE  
IL DIRIGENTE

X D.ssa Anna LICOCIA

IL DIRIGENTE

X D.ssa Anna LICOCIA